II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1983

relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.395 — Windsurfing International)

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(83/400/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, 4 e 15, paragrafo 2,

visti i ricorsi in merito al presente caso presentati alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio dalle imprese IMA AG, Arbon; Tabur Marine SA, Parigi; Dufour SA, Parigi; Tabur Marine (Great Britain) Ltd, Slough; SC France, Marsiglia; Surfer's Paradise GmbH, Rosenheim; Cowabanga Sportartikel, Monaco di Baviera; European Surfing Company B.V., Amersfoort; Alpina Plast AG, Eichberg; Kunststofftechnik Peter Degler GmbH nonché SC-Products Surfgerät- und Zubehör-Handels GmbH, con sede entrambe in Grassau; Seal Marine Ltd, Liskeard; Surf Sales Ltd, St. Leonards-on-Sea; Point Sportgeräte GmbH, Point AG e Exa Point Marine Vertrieb GmbH, con sede in Monaco di Baviera; Sodim, Parigi; Brakeborough Ltd, Headley Down (Nr. Bordon); Daher France, Marsiglia; Skipper International, Hennebont; Crit SA, St. Ouen; Open surf, Saint-Rémy-les-Chevreuses e Helmut Kertscher & Co., Amburgo,

vista la decisione della Commissione, del 7 giugno 1982, di avviare la procedura,

dopo aver dato modo alle imprese interessate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 (2), di pronunciarsi in merito agli addebiti mossi dalla Commissione e viste le osservazioni scritte delle imprese Windsurfing International Inc., Ostermann, Akutec, Klepper e Windsurfing Central, nonché tenuto conto dell'audizione orale delle imprese Windsurfing International Inc. e Windsurfing Central del 20 settembre 1982,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato, in conformità dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 23 marzo 1983,

---

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

considerando quanto segue:

A. I FATTI

I fatti possono essere riassunti come segue:

I. IL PRODOTTO

Le tavole e vela (windsurfer) nascono dall'idea di utilizzare le ben note tavole da surf come attrezzi acquatici sospinti dal vento anche in acque prive di onde lunghe. Le tavole a vela sono costituite da un guscio in plastica a forma di tavola, riempito di espanso (in prosieguo anche: «tavola» o «scafo»), al centro del quale viene inserita una deriva e fissata un'attrezzatura velica, che può essere ruotata e inclinata in qualsiasi direzione. L'attrezzatura velica consta di un albero, uno snodo, una vela ed un boma a sezione ovoidale.

In conseguenza dell'ulteriore sviluppo di questo nuovo prodotto, oggi gli scafi possono differire per il materiale usato come riempimento e per la superficie esterna, per il tipo di costruzione (in un solo pezzo o vari pezzi componibili) e per le possibilità d'impiego che dipendono dalla forma (tavole ordinarie, da regata, da acrobazia o da surf). Anche le dimensioni della vela sono in funzione del tipo di impiego (vela da regata, normale o da tempesta). Dall'aprile 1980 esiste nella Repubblica federale di Germania una norma, DIN n. 7873, che fissa i requisiti di sicurezza per le tavole a vela a norma della legge sulla sicurezza delle apparecchiature (BGBl parte I, 1968, n. 42).

Le singole parti dell'attrezzatura velica come anche l'intera attrezzatura e le tavole possono essere combinate tra loro indipendentemente dalla loro origine. Tutti i singoli elementi dell'attrezzo vengono offerti sul mercato separatamente come parti di ricambio. I costi di produzione e i prezzi per gli scafi superano quelli per l'attrezzatura velica in misura compresa tra la metà e il doppio. Talvolta gli scafi vengono costruiti in proprio da privati, i quali possono trovare le relative istruzioni nelle riviste specializzate.

II. LE IMPRESE PARTECIPANTI

1. Windsurfing International Inc. (WSI), Torrance California, USA, è una società fondata come impresa a carattere familiare da Hoyle Schweitzer, figura chiave dello sviluppo delle tavole a vela. Le attività della società si estendono a livello mondiale; il fatturato di ... [1] realizzato nel 1980 è costituito in parte dai ricavi della vendita di tavole a vela e in parte dai proventi derivanti dai contratti di licenza per la fabbricazione di tali attrezzi. Fino a poco tempo addietro WSI non produceva tavole a vela in Europa ove limitava la propria attività alla gestione e allo sfruttamento dei propri diritti di proprietà industriale, che venivano curati prevalentemente dall'agente di brevetti Axel Hansmann, Monaco di Baviera.

Il modello di tavola a vela «windsurfer» sviluppato dalla WSI è stato inizialmente commercializzato in Europa dall'impresa Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal Ten Cate N.V. attraverso l'affiliata Ten Cate Sports B.V. (Ten Cate). Con l'accordo stipulato il 1° gennaio 1973, WSI cedette a Ten Cate il diritto esclusivo per l'Europa di produrre e di distribuire il «windsurfer» secondo il know-how ceduto e continuamente aggiornato da WSI. A Ten Cate venivano inoltre ceduti, in base allo stesso accordo, i marchi denominativi, registrati in Germania e Francia, «windsurfer» e «Windsurfing» nonché un marchio figurativo sotto forma di vela stilizzata (cosiddetto «logo») che Ten Cate era obbligata ad utilizzare. Ten Cate doveva inoltre cercare di far registrare tali marchi in altri paesi europei. Al termine del contratto tutti i diritti di marchio avrebbero dovuto essere trasferiti a WSI.

Oltre a ciò, Ten Cate deteneva — quantomeno di fatto — la posizione di un (principale) licenziatario esclusivo per quei diritti di proprietà industriale che sarebbero stati eventualmente concessi in singoli paesi europei per il know-how ceduto o parti di esso e doveva, d'accordo con WSI, poter concedere se del caso sublicenze. Infatti vennero conclusi contratti di licenza tra Ten Cate come concedente e Ostermann nel 1976 (punto 2) e tra Ten Cate e Shark nel 1977 (punto 3) per lo sfruttamento dell'allora presentata domanda di brevetto tedesco n. 19 14 602.4-22 nonché delle altre domande di brevetto europeo. Con accordi accessori a tali due contratti, il 6 luglio 1978 WSI subentrò direttamente nella posizione di concedente. Tutti gli altri contratti di licenza vennero conclusi direttamente da WSI: mediante accordo particolare tra WSI e Ten Cate del 9 agosto 1979 venne espressamente stabilito il diritto esclusivo di WSI di concludere ulteriori contratti di licenza.

Dal 21 aprile 1982 vigono tra Ten Cate e WSI nuove relazioni contrattuali che prevedono dapprima la creazione di un'impresa comune, «Windsurfing Internatio-

---

[1] Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 17, i dati relativi alla cifra d'affari non vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

nal Europe B.V. », di cui WSI assumerà tutte le quote di Ten Cate entro la fine del 1984. Attraverso tale impresa WSI intende sviluppare la propria produzione e distribuzione dei windsurfer in Europa. Ten Cate ottiene una licenza semplice sui diritti di proprietà industriale di WSI e non potrà più utilizzare in futuro i citati marchi. Le relazioni contrattuali tra WSI e Ten Cate non costituiscono oggetto della presente decisione.

2. Windglider Fred Ostermann GmbH (Ostermann), Altforweiler, Repubblica federale di Germania, si occupa esclusivamente della produzione e della distribuzione di tavole e vela e relativi accessori. Ciò avviene dal 1976 in base all'accordo di licenza concluso inizialmente con Ten Cate cui è successivamente subentrata WSI. Il fatturato di Ostermann nel settore delle tavole a vela è stato il seguente:

1978	... DM
1979	... DM
1980	... DM

Oltre agli scafi, che vengono in parte prodotti dalla ditta stessa, Ostermann acquista altrove tutte le altre componenti delle tavole a vela in forma completa o da assemblare. I modelli di Ostermann sono divenuti noti tra l'altro con la denominazione « Windglider ». Detto scafo, su decisione delle associazioni sportive competenti, è stato ammesso provvisoriamente nella classe olimpionica da regate. Le tavole a vela dovrebbero essere ammesse alle competizioni nei giochi olimpici del 1984.

All'inizio del 1982 la società Ostermann è stata assorbita dal gruppo francese Bic Marine SA, al quale appartiene anche l'impresa Dufour, che da qualche tempo è considerata la più grande produttrice mondiale di tavole a vela.

3. Shark Wassersportgeräte GmbH (Shark), Bassum, Repubblica federale di Germania, è una affiliata al 100 % della Kolbus Kunststoffwerke GmbH. Dal 30 marzo 1977 essa è stata sublicenziataria di Ten Cate; il 6 luglio 1978 ha concluso un accordo di licenza direttamente con WSI. Il fatturato globale di Shark nel settore delle tavole a vela è stato il seguente:

1978	... DM
1979	... DM
1980	... DM

Shark acquista tutti gli scafi, gli alberi, i piedi degli alberi ed il boma a sezione ovoidale dalla società madre Kolbus, che approvvigiona anche Ten Cate ed altri licenziatari. Come la maggior parte dei concorrenti, Shark acquista le vele da un produttore di Hong Kong. Shark produce finora prevalentemente scafi componibili, cosiddetti « system boards ». La sua produzione è ancora relativamente ridotta.

4. Akutec Angewandte Kunststofftechnik GmbH (Akutec), Monaco, Repubblica federale di Germania, è una impresa trasformatrice di materie plastiche. Essa produce e distribuisce tavole a vela in base all'accordo di licenza del 1° luglio 1978 stipulato con WSI. Il fatturato dell'impresa nel settore delle tavole a vela è stato il seguente:

1978	... DM
1979	... DM
1980	... DM

Fino al 1980 Akutec ha acquistato tutte le componenti da subfornitori; da qualche tempo l'impresa produce scafi e boma anche in proprio. I modelli offerti da Akutec recano il nome di « HiFly ».

5. SAN Warenvertriebsgesellschaft mbH (SAN), Neckarsulm, Repubblica federale di Germania, è un'affiliata al 100 % della Binder Kunststofftechnik GmbH. SAN è licenziataria di WSI dal 1° gennaio 1979. Il fatturato realizzato nel settore delle tavole a vela è stato il seguente:

1978	... DM
1979	... DM
1980	... DM

SAN non ha una produzione propria; tutte le componenti vengono acquistate o prodotte da altri fabbricanti in base a sue specificazioni.

6. Klepper Beteiligungs GmbH & Co. Bootsbau KG (Klepper), Rosenheim, Repubblica federale di Germania, appartiene alla Klepper Beteiligungs GmbH & Co, che oltre a fabbricare barche e yacht si occupa della produzione di attrezzi sportivi e di abbigliamento. Klepper ha ottenuto una licenza da WSI con effetto dal 1° gennaio 1979 per la costruzione e la distribuzione, già iniziate in precedenza, di tavole a vela. Il fatturato è stato il seguente:

1978	... DM
1979	... DM
1980	... DM

Klepper produce in proprio i piedi degli alberi, i boma e le vele, acquista altrove gli alberi e fa produrre su sue specificazioni gli scafi. I modelli distribuiti da Klepper recano la lettera « S ».

7. Marker Surf GmbH (Marker), Garmisch-Partenkirchen, Repubblica federale di Germania, è una affiliata al 100 % della Marker GmbH che opera prevalentemente nel settore degli attacchi per sci. L'accordo di licenza tra WSI e Marker è stato stipulato il 21 agosto 1980. Nel 1980 Marker non aveva ancora realizzato alcun fatturato con le tavole a vela; dal 1981, Marker produce, con il sistema dell'assemblaggio, ed offre, sotto

la denominazione di «Mark 1», tavole a vela le cui componenti sono acquistate o fabbricate da altri produttori su sue indicazioni specifiche.

8. Windsurfing Central GmbH (WSC), Rodgau, Repubblica federale di Germania, è un'impresa commerciale specializzata nella vendita di tavole a vela ed accessori che opera in Germania come importatore esclusivo indipendente per Ten Cate. WSC rifornisce circa 400 dettaglianti in Germania; le sue vendite di tavole a vela nel 1980 ammentavano a . . . Nel frattempo WSC ha iniziato anche la vendita di tavole a vela di altri produttori.

Gli accordi di licenza che WSI ha stipulato a partire dal periodo tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982 con altre imprese non sono oggetto della presente decisione.

III. IL MERCATO DELLE TAVOLE A VELA

Il mercato relativamente nuovo delle tavole a vela in Europa è un mercato molto dinamico caratterizzato da elevati tassi di incremento negli ultimi anni (anche se essi variano sensibilimente tra i singoli Stati membri) e da rapidi cambiamenti delle posizioni di mercato dei numerosi offerenti. Un brevetto tedesco di WSI riguardante una «attrezzatura velica per una tavola» ed una ancora più ampia protezione brevettuale nel Regno Unito (in appresso: brevetto UK) a favore di WSI (per maggiori particolari vedi il punto IV.1) hanno influenzato in maniera significativa le condizioni di concorrenza. Le cifre citate in appresso, in mancanza di dati statistici più precisi, rappresentano soltanto delle stime dalle quali, tuttavia, emergono i rispettivi ordini di grandezza.

1. Circa un terzo della produzione totale europea di tavole a vela viene venduto nella Repubblica federale di Germania: fino all'inizio del 1980 complessivamente circa 70 000 tavole a vela. Nel 1980 sono state vendute sul mercato tedesco almeno altre 80 000 tavole a vela.

Nel 1979/1980 la quota di mercato complessiva di tutti i licenziatari in Germania è stata del 70 % circa. Secondo stime di Ten Cate, il numero delle tavole a vela vendute e le relative quote percentuali si presentano, approssimativamente, come segue:

Impresa	1979		1980	
	Numero	%	Numero	%
Ostermann	± 12 000	30	± 20 000	25
Ten Cate (WSC)	± 6 000	20	± 12 000	15
SAN	± 4 500	11	± 12 000	15
Akutec	± 3 500	9	± 5 600	7
Klepper	± 2 500	7	± 3 200	4
Shark	—	—	± 3 200	4
Totale licenziatari	28 500	77	56 000	70
Volume di mercato	35 000	100	80 000	100

Da allora le posizioni di mercato dei singoli licenziatari hanno indicato variazioni tra loro non irrilevanti; tuttavia, la loro quota di mercato complessiva del 70 % nella Repubblica federale di Germania è rimasta stabile e dovrebbe persino esser ancora aumentata a causa del maggiore rigore con cui è stata fatta valere la protezione brevettuale per contrastare gli offerenti privi di licenza. Questi ultimi, in parte, si limitano ad offrire tavole senza attrezzatura velica oppure approvvigionano il mercato tedesco da luoghi di produzione o punti di vendita vicino al confine al di fuori della Germania.

2. Il numero di esemplari delle tavole vendute complessivamente nel 1980 in altri Stati membri è stato, approssimativamente, il seguente:

Francia	85 000
Paesi Bassi	40 000
Italia	10 000
Regno Unito	5 000
Belgio	3 000

Dalla tabella si evince che accanto alla Repubblica federale di Germania i principali mercati di sbocco nella Comunità sono i Paesi Bassi e la Francia. Per il 1980, i licenziatari hanno stimato la loro quota di mercato nella Comunità (Germania esclusa) a circa il 35 %. Su un totale di 40 produttori, i principali concorrenti dei licenziatari negli Stati membri della Comunità in cui non esiste una protezione brevettuale sono le imprese Mistral, Dufour (Bic Marine), Skipper International e Sainval (tutte in Francia) e Sordelli (Italia).

Per il 1980 i licenziatari hanno valutato la loro quota sul mercato olandese al 40 % circa e quella sul mercato francese al 15—20 % circa. Secondo altre fonti di

informazioni la loro quota sul mercato francese sarebbe stata leggermente inferiore:

	Esemplari	%
Ten Cate	6 000	± 7
SAN	2 400	± 3
Ostermann	1 500	± 1,8
Akutec	500	± 0,5
Klepper	170	± 0,2
Totale licenziatari		± 12,5

Negli anni 1979 e 1980 le esportazioni dei licenziatari in altri Stati membri hanno costituito complessivamente circa il 45—50 % delle loro vendite totali (con differenze a seconda delle imprese).

IV. GLI ACCORDI TRA WSI E I LICENZIATARI TEDESCHI

1. Oggetto degli accordi di licenza

Oggetto degli accordi di licenza è il brevetto tedesco n. 1914602.4-22 nonché il brevetto britannico n. 1.258.317 (con brevetto completivo n. 1.551.426).

a) Invocando la priorità della domanda di brevetto presentata negli Stati Uniti il 27 marzo 1968, Hoyle Schweitzer ed il coinventore James Drake hanno depositato il 21 marzo 1969 una domanda di brevetto per la Repubblica federale di Germania. Originariamente le rivendicazioni riguardavano un «veicolo azionato dal vento» (domanda di brevetto del 21 marzo 1969) o una «tavola con albero munito di vela» (domanda di brevetto modificata del 18 luglio 1973). Dopo aver espresso delle riserve sulla novità di tali rivendicazioni rispetto allo stato della tecnica, l'Ufficio tedesco dei brevetti prospettò, con comunicazione del 21 agosto 1973, la possibilità di concedere un brevetto per la combinazione di una tavola dotata di un albero girevole in tutte le direzioni e di un boma costituito da una coppia di aste a sezione ovoidale. In data 7 e 9 gennaio 1974, WSI presentò quindi una versione modificata delle rivendicazioni nella quale si parlava nuovamente di una «tavola» e veniva definita come scopo dell'invenzione la costruzione di una tavola priva degli svantaggi che nella fase di manovra erano propri delle costruzioni già note allo stato della tecnica di allora. L'Ufficio dei brevetti non accolse tuttavia tale versione e, con comunicazione del 24 gennaio 1974, propose invece che le rivendicazioni concernessero una «attrezzatura velica per una tavola». Di conseguenza, l'Ufficio modificò anche il contenuto della descrizione del brevetto secondo cui la caratteristica principale dell'invenzione era quella di «concepire l'attrezzatura velica per la tavola in modo tale che tale tavola possa risalire il vento con abbastanza facilità senza tuttavia precludere la possibilità di allascare facilmente la vela per poter affrontare forti raffiche senza rischio di rovesciamento o capovolgimento della tavola». Per raggiungere tale scopo «il piede dell'albero è fissato allo scafo mediante uno snodo che consente all'albero di ruotare e di inclinarsi liberamente in tutte le direzioni e il boma per tenere e manovrare la vela o l'attrezzatura velica è costituito da due contrapposte aste ricurve verso l'esterno, che formano una sezione ovoidale e alle cui estremità è fissata la vela in modo tale da avere un certo gioco; il gratile scende diagonalmente dall'estremità del boma in basso verso l'albero ed entrambe le aste sono fissate all'albero al di sopra dell'angolo di mura della vela».

WSI si dichiarò d'accordo con questa nuova versione. Di conseguenza essa venne pubblicata il 27 giugno 1974 nella classe di brevetti B63H (propulsione navale e governo delle navi), sottoclasse 9/00 (elementi di propulsione azionati dal vento; loro disposizione). Con decisione del 31 marzo 1978, l'Ufficio brevetti concesse il brevetto in una forma che si discosta solo leggermente dalla versione pubblicata. L'oggetto dell'invenzione è stato così definito: «Un'attrezzatura velica per una tavola ... costruita in modo tale che la vela possa assumere il profilo più favorevole per essere portata con facilità nella posizione desiderata e necessaria per la manovra anche in condizioni di navigazione difficili, evitando nello stesso tempo che il piede dell'albero, libero di rotare e di inclinarsi in tutte le direzioni rispetto alla tavola, si stacchi dallo stesso inopinatamente». Come caratteristica della soluzione proposta veniva precisato tra l'altro nella descrizione del brevetto che essa consente una favorevole manovrabilità dell'attrezzatura velica, che, contrariamente alle attrezzature a vela manuali già note, consente di crociare anche direttamente controvento nonché mantenere la stabilità anche in presenza di forti raffiche o nella risacca in prossimità della costa. La Commissione ha preso visione, nel corso del presente procedimento, degli atti di concessione del brevetto dell'Ufficio tedesco dei brevetti.

Avverso la decisione di concessione del brevetto vennero presentati, in base allo stato già noto della tecnica, numerosi ricorsi in merito ai quali la Corte federale dei brevetti si è pronunciata in data 28 novembre 1979. Con tale decisione i ricorsi sono stati sostanzialmente respinti e la rivendicazione

principale del brevetto è stata sostituita conformemente ad una rivendicazione sussidiaria II avanzata dal richiedente il 13 novembre 1979, con il testo seguente: «Attrezzatura velica per una tavola con una vela tesa tra un albero ed un boma ricurvo; l'utilizzatore tiene l'attrezzatura, non strallata e fissata alla tavola, mediante uno snodo che permette di ruotarla e d'inclinarla liberamente in tutte le direzioni per il boma ed in questo modo la manovra rispetto alla tavola ed al vento; la vela è collegata al boma solo all'estremità di questo ultimo, il gratile va diagonalmente da questa estremità in basso verso l'albero; e il boma è fissato all'albero al di sopra dell'angolo di mura della vela; l'attrezzatura è caratterizzata dal fatto che la vela (...) è fissata all'albero (...) mediante la sua ralinga prodiera (...) e che il boma per tenere e manovrare la vela o l'attrezzatura velica è costituito da un'asta a forcella consistente in due aste contrapposte ricurve verso l'esterno (...), tra le quali la vela (...) è tesa in modo da avere ancora un certo gioco». Nella sua decisione la Corte federale dei brevetti definisce come caratteristica essenziale dell'invenzione i boma contrapposti ricurvi verso l'esterno.

Il brevetto tedesco ha costituito oggetto di numerosi processi per violazione di brevetto che WSI ha intentato contro varie imprese. Nel corso di un procedimento contro un produttore di vele che erano particolarmente adatte ad essere impiegate nelle tavole a vela, la Corte federale, nell'esposto dei fatti della sentenza (numero di protocollo X ZR 70/80) del 10 dicembre 1981 (1), definisce come elementi da combinare fra di loro l'albero che può ruotare ed inclinarsi liberamente in tutte le direzioni, la vela e le aste (boma) curvate verso l'esterno. Inoltre, in un altro procedimento promosso dinanzi alla prima sezione del tribunale di Monaco di Baviera, WSI ha tentato di fare vietare ad un importatore di scafi la distribuzione di questi nella Repubblica federale di Germania, con la motivazione che ciò costituiva quanto meno una violazione indiretta del brevetto poiché lo scafo fa parte della combinazione protetta da brevetto. Invocando la sopraccitata sentenza della Corte federale, la prima sezione del tribunale di Monaco di Baviera, con sentenza del 2 marzo 1982, ha respinto l'azione per violazione di brevetto sostenendo fra l'altro che il brevetto concerne una «attrezzatura velica per una tavola» e non una «attrezzatura velica con una tavola». L'appello proposto da WSI contro tale sentenza è stato respinto dalla corte di appello di Monaco di Baviera con sentenza del 13 gennaio 1983 (n. di registro 6 U 2244/82).

b) Nel Regno Unito la protezione brevettuale di WSI deriva da un brevetto principale n. 1.258.317 — per il quale venne presentata domanda il 28 febbraio 1969 in base alla già citata priorità USA e che venne pubblicato il 30 dicembre 1971 — nonché da una domanda di brevetto completivo n. 1.551.426 — presentata l'8 novembre 1976 con aggiunte presentate nel 1977 e pubblicata integralmente il 30 agosto 1979.

La rivendicazione n. 1 del brevetto n. 1.258.317 è la seguente: «Un veicolo azionato dal vento, costituito da un elemento di base, da un albero non strallato, fissato al citato elemento di base mediante uno snodo che consente il movimento in tutte le direzioni dell'albero, purché questo non venga trattenuto dall'utilizzatore del veicolo, da una vela fissata all'albero e da un doppio boma ricurvo, le cui estremità da un lato sono unite e fissate lateralmente al suddetto albero e dall'altro sono legate tra loro in modo tale da consentire contemporaneamente un collegamento con la vela, affinché la suddetta vela possa essere mantenuta tesa tra i due boma». Le altre rivendicazioni dal n. 2 al n. 7 specificano singoli elementi della rivendicazione n. 1, precisando in particolare che quanto al veicolo può trattarsi di un veicolo acquatico che è attrezzato anche con una deriva.

Il brevetto n. 1.551.426 estende la rivendicazione prevalentemente a veicoli del tipo sopraccitato, nei quali i due boma non sono curvati in senso contrapposto, bensì, mediante opportuni collegamenti, costituiscono un rettangolo, un triangolo o altre forme. L'unica specificazione che questo brevetto prevede per l'elemento di base è che quest'ultimo può essere dotato di un'apertura per l'inserimento di una deriva mobile (rivendicazione n. 16).

In un processo per violazione di brevetto intentato da WSI dinanzi all'High Court di Londra, i brevetti vennero da quest'ultima revocati in seguito all'azione riconvenzionale della convenuta per mancanza di novità e attività inventiva (Windsurfing International Inc. contro Tabur Marine (Great Britain) Ltd — sentenza del 7 aprile 1982 — Withford J.). Contro tale sentenza è stato presentato appello.

Data la situazione incerta del brevetto britannico, la Commissione ha rinunciato a prendere in considerazione il mercato britannico nella presente procedura.

2. Contenuto degli accordi

Salvo diversa formulazione da un caso all'altro, gli accordi prevedevano finora in sostanza quanto segue:

a) il prodotto oggetto della licenza era una tavola a vela completa composta dall'attrezzatura velica e da un tipo preciso di scafo prodotto dal licenziatario. Le caratteristiche di tale scafo costituivano parte integrante dell'accordo sotto forma di allegato. In relazione a questo prodotto completo così definito,

(1) Pubblicata in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,* 1982, pag. 165.

WSI concedeva al rispettivo licenziatario una licenza non esclusiva sul brevetto tedesco più sopra descritto, per la fabbricazione, l'utilizzazione e la distribuzione di tale prodotto. La licenza sul citato brevetto britannico si limitava al diritto di distribuzione.

L'accordo con Shark, che non si estendeva espressamente al brevetto britannico, non conteneva una definizione esatta di un determinato modello di scafo nel senso più sopra citato e si limitava a definire come oggetto della licenza una «attrezzatura velica per una tavola». Esso vietava tuttavia a Shark «di fabbricare, offrire e distribuire l'attrezzatura velica se non in connessione con scafi costituiti da più elementi».

Gli accordi stabilivano inoltre che qualsiasi modifica dello scafo definito come parte del prodotto oggetto della licenza, o il montaggio dell'attrezzatura velica brevettata su altri tipi di scafi da parte del licenziatario, richiedevano l'autorizzazione di WSI, la quale aveva assicurato che non avrebbe rifiutato l'approvazione per motivi «ingiustificati», purché le modifiche previste non pregiudicassero la qualità del prodotto oggetto della licenza e il nuovo scafo non ledesse i «diritti di Ten Cate» (accordo Akutec) o i «diritti di altri licenziatari» (accordi SAN, Klepper e Marker). Ad Ostermann era stato imposto il divieto generale di fabbricare tavole di polietilene.

b) Analogamente a quanto stabilito nell'accordo con Shark, gli accordi stipulati con SAN, Klepper e Marker stabilivano inoltre espressamente che il licenziatario poteva fabbricare gli elementi brevettati o parti di essi soltanto per utilizzarli nel prodotto completo, definito nel contratto, e offrirli solo in connessione con tale prodotto.

c) Quale canone di licenza era stata stabilita una determinata percentuale del prezzo di vendita netto del prodotto oggetto della licenza, determinato contrattualmente, ossia della tavola a vela completa. In alcuni (Akutec, SAN e Klepper) era stato previsto inoltre un diritto di licenza dello stesso ammontare sulle entrate nette provenienti dall'affitto delle tavole a vela.

d) Per quanto riguarda la validità territoriale della licenza, gli accordi prevedevano disposizioni differenti.

   L'accordo con Ostermann prevedeva un diritto di fabbricazione e di commercializzazione per tutta l'Europa. Il diritto di fabbricazione di Shark era limitato al territorio della Repubblica federale di Germania.

   La licenza di fabbricazione di Akutec era limitata espressamente alla località in cui era situato lo stabilimento di produzione del licenziatario all'atto della stipulazione del contratto. Lo stesso valeva — in base ai contratti di modifica del dicembre 1980 — per gli accordi con SAN, Klepper e Marker. Qualsiasi cambiamento nella localizzazione dello stabilimento di fabbricazione autorizzava WSI a denunciare immediatamente gli accordi.

   Gli accordi con SAN, Klepper e Marker prevedevano originariamente il diritto di fabbricazione per tutto il territorio della Repubblica federale di Germania, ma permettevano a questi licenziatari di fabbricare altrove singoli elementi del prodotto oggetto di licenza fuori del territorio concesso purché tali elementi fossero in seguito trasportati e montati in tale territorio su tavole a vela complete. Erano considerati invece come motivo di denuncia immediata degli accordi la vendita diretta al di fuori del territorio concesso di singoli elementi ivi non fabbricati nonché il trasferimento dell'intero impianto di produzione al di fuori del territorio stesso.

e) I licenziatari erano tenuti ad apporre sullo scafo dell'attrezzo completo da loro offerto la menzione che questo era prodotto su licenza di WSI o Hoyle Schweitzer (gli accordi con Ostermann e Shark prevedevano inizialmente la menzione che lo scafo era prodotto su licenza di Ten Cate).

f) I licenziatari avevano l'obbligo di non utilizzare i marchi nominativi — finora utilizzati in Europa da Ten Cate — «Windsurfer» e «Windsurfing» né il marchio figurativo (cosiddetto «logo») e di riconoscerli come marchi di fabbrica validi.

g) Gli accordi con Ostermann e Shark prevedevano l'obbligo dei licenziatari di non impugnare i diritti oggetto della licenza.

Nel periodo dalla fine del 1981 all'inizio del 1982, WSI ha stipulato con i citati licenziatari nuovi accordi nei quali gli obblighi più sopra citati sono stati soppressi o modificati. Questi nuovi accordi non formano oggetto della presente decisione. Non è esclusa una loro successiva valutazione sotto il profilo dell'applicabilità degli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

3. Gli accordi nella pratica

Dai documenti di cui dispone la Commissione a seguito delle indagini svolte emergono inoltre i seguenti fatti:

a) Il criterio determinante per la concessione delle licenze e autorizzazione di nuovi scafi dei licenziatari era per WSI quello di garantire una sufficiente

«differenziazione» fra i vari tipi di scafi. Infatti nei numerosi scambi di lettere, di cui la Commissione possiede copia, è stato constantemente sottolineato che WSI concede le licenze «soltanto per prodotti e non per imprese», dove per «prodotti» si intendono gli scafi di tavole a vela. Inoltre, prima di approvarli definitivamente, WSI faceva esaminare i nuovi modelli proposti dai suoi licenziatari da altri licenziatari, senza riconoscere tuttavia a questi ultimi un diritto formale di approvazione. Si è giunti così in effetti al rifiuto di determinati tipi di scafi perché questi presentavano, secondo il parere di WSI, troppe analogie con gli scafi già esistenti di altri licenziatari. Per contro i requisiti di qualità o di sicurezza non hanno mai contato ai fini dell'approvazione di nuovi scafi, né WSI ha esercitato, da questo punto di vista, alcun controllo sulla produzione corrente dei licenziatari.

b) A prescindere dai già citati numerosi procedimenti giudiziari per violazione di brevetto da lei promossi, WSI fece iviare dal suo consulente tedesco in materia di brevetti diverse lettere di diffida a produttori e anche a distributori tedeschi, in cui minacciava di promuovere l'azione di violazione di brevetto, tra l'altro, in caso di distribuzione di tavole non coperte da licenza o in caso di fornitura separata di attrezzature veliche. WSI inviò inoltre diverse lettere circolari ai licenziatari per metterli in guardia contro il pericolo che altre imprese penetrassero sul mercato qualora fossero approvvigionate di attrezzature veliche. Alcuni licenziatari hanno accettato espressamente questa posizione. Ancora nell'ottobre 1981 WSI ha minacciato vari licenziatari, fra cui Akutec, di denunciare il contratto di licenza qualora dovessero offrire le attrezzature veliche separatamente, salvo se si trattasse di pezzi di ricambio.

Le richieste di fornitura riguardanti esclusivamente le attrezzature veliche, rivolte a singoli licenziatari da produttori indipendenti o da importatori di tavole, sono state evase dalla maggior parte dei licenziatari in senso negativo. Ammesso che rispondessero alle domande di fornitura di questo genere, i licenziatari motivavano la loro risposta negativa sostenendo, a volte, che la struttura del loro assortimento non comportava singole attrezzature veliche, a volte che la loro capacità complessiva era destinata alla copertura del proprio fabbisogno e, a volte, che in base alla situazione brevettuale esistente era ipotizzabile il rischio di una violazione di brevetto. Inoltre in una riunione svoltasi il 9 ottobre 1980 a Monaco, i licenziatari hanno convenuto, su richiesta di WSI, di mostrare negli annunci pubblicitari e nelle esposizioni da allora in poi solo tavole a vela complete.

V. POLITICA DI VENDITA DI UNA SERIE DI LICENZIATARI TEDESCHI, NONCHÉ DI IMPORTATORI ESCLUSIVI IN DIVERSI STATI MEMBRI

1. **Distribuzione dei prodotti Ostermann («Windglider»)**

Relativamente a questi prodotti la Commissione ha esaminato, nell'ambito del presente procedimento, le vendite nei Paesi Bassi, nel Belgio e in Germania.

a) *Distribuzione fuori della Repubblica federale di Germania*

aa) Nei Paesi Bassi opera come imprtatore esclusivo per Ostermann la ditta Thijs, Middelburg. L'esistenza di un accordo scritto non ha potuto essere accertata. La Commissione è tuttavia in possesso di un progetto di contratto di importatore del 1980, proveniente da Thijs, in cui Thijs si impegna «a vendere i prodotti acquistati da Windglider soltanto in Olanda. Le forniture verso altri paesi sono consentite soltanto previa autorizzazione della ditta Ostermann. Thijs si impegna a stipulare con i suoi clienti soltanto contratti che vietano di vendere gli scafi direttamente o indirettamente all'estero».

Quanto meno questa disposizione è stata messa in pratica dalle parti. Così ad esempio Thijs ha rifiutato di approvvigionare un dettagliante olandese che si era rivolto a lei per eseguire un importante ordinativo proveniente dalla Germania. Da vari scambi di telex tra Ostermann e Thijs risulta che anche in altri casi Ostermann ha cercato insieme a Thijs di fare in modo che le tavole a vela consegnate nei Paesi Bassi restassero effettivamente in tale paese e che, in caso di forniture al di fuori dei Paesi Bassi, Ostermann ha fatto diffidare i commercianti in questione. Nel 1981 venne inoltre introdotto un sistema particolare, cosiddetto, di «carta di controllo». In base alle istruzioni impartite da Ostermann «a tutti gli importatori generali», una copia della «carta di controllo» doveva restare presso Ostermann, una copia era destinata all'importatore e una copia con il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore finale doveva essere conservata dal dettagliante. Analoghe direttive dovevano essere trasmesse da Thijs ai dettaglianti olandesi.

bb) In Belgio Ostermann ha concesso oralmente il diritto di distribuzione esclusiva alla ditta d'Ieteren di Braine-le-Château. Anche qui le parti avevano convenuto di non ammettere forniture al di fuori del territorio assegnato. Ciò risulta, non da ultimo, dalla comunicazione di d'Ieteren a Ostermann del 9 aprile 1981, in cui si precisa che d'Ieteren e Thijs si sono impegnati

reciprocamente a imporre, nelle loro rispettive zone contrattuali, i divieti di esportazione anche a livello del commercio al dettaglio.

b) *Vendite interne*

In Germania, Ostermann vende i suoi prodotti direttamente a dettaglianti definiti «rivenditori specializzati», di cui non sono per altro meglio specificati i requisiti necessari. Fino al 1982 Ostermann ha stipulato con tali dettaglianti i conseddetti «contratti di partner-ship» in base ai quali il dettagliante si impegnava a vendere la merce contrattuale soltanto ad utilizzatori finali. La fornitura a rivenditori nazionali ed esteri — ivi inclusi anche gli altri «partners» di Ostermann — era esclusa.

2. **Distribuzione dei prodotti Akutec («Hifly»)**

Relativamente a questi prodotti la Commissione ha esaminato, ai fini del presente procedimento, le vendite nei Paesi Bassi, nel Belgio, in Italia e in Germania.

a) *Distribuzione fuori della Repubblica federale di Germania*

Akutec ha designato importatori esclusivi (considdetti «agenti») per i Paesi Bassi (Horwa B.V., Oosterhout; dal 1981 Taselaar B.V., Zwijndrecht), per il Belgio (Ertisport N.V., Destelbergen) e per l'Italia (RaFly, Spinea, Venezia).

Un contratto tipo stipulato con queste imprese conteneva una clausola che vietava all'agente di effettuare reimportazioni nel paese del produttore o vendite fuori della sua zona contrattuale, pena il pagamento di un'ammenda.

b) *Vendite interne*

I prodotti Akutec sono distribuiti in Germania attraverso una rete di «depositi» indipendenti che consegnano la merce soltanto ai commercianti inclusi, di concerto con Akutec, in un «elenco di clienti». Fino al 1982 per poter figurare nell'elenco, il commerciante doveva impegnarsi a non cedere ad altri rivenditori i prodotti forniti da Akutec, salvo espresso accordo preventivo di Akutec. Il commerciante ammesso riceveva quindi un cosiddetto «certificato di commerciante» che autorizzava a ritirare i prodotti al deposito Akutec. La violazione del divieto di fornitura orizzontale comportava l'espulsione dalla rete dei commercianti riconosciuti. Inoltre Akutec aveva introdotto nel 1980 un sistema di controllo numerico per gli scafi avente lo scopo, come risulta da una circolare inviata da Akutec ai commercianti riconosciuti, di perseguire e di escludere le forniture orizzontali e le reimportazioni.

3. **Distribuzione dei prodotti Klepper**

Klepper distribuisce le tavole a vela al di fuori della Germania attraverso importatori esclusivi sulla base di contratti che, sino al 1982, contenevano una clausola addizionale implicante un divieto di esportazione per gli importatori. Il testo era il seguente: «Le reimportazioni verso la Germania e le importazioni in altri paesi diversi da ... (zona contrattuale), richiedono la nostra espressa autorizzazione».

Accordi del genere sono esistiti fino al 1982 con le imprese Telstar, Harderwijk, Paesi Bassi, e Citabel Sports, Lussemburgo. Analoghi accordi sono esistiti fra il 1979 e il 1981 con le imprese Intersurf di Vipiteno, Italia, e Media Loisirs di Strasburgo, Francia.

4. **Distribuzione dei prodotti Shark (Systemboard)**

L'accordo in vigore dal gennaio 1978 al dicembre 1980 tra Shark e l'importatore olandese Renka Sport B.V., Almelo, conteneva la seguente clausola riguardante le vendite: «Renka si impegna a non offrire e a non fornire i prodotti Shark al di fuori dell'Olanda. Eventuali eccezioni richiedono l'autorizzazione preventiva di Shark».

5. **Distribuzione dei prodotti Ten Cate da parte di WSC (Windsurfer)**

La distribuzione in Germania è stata organizzata da WSC sulla base di cosiddetti «contratti di partner-ship» stipulati con dettaglianti. Lo scopo di questi contratti era, conformemente all'articolo 1, di assicurare un «sistema di distribuzione ordinato». In base all'articolo 3, il commerciante si impegnava «a cedere i prodotti forniti da WSC soltanto ad utilizzatori finali, e in nessun caso ad altri rivenditori».

Tutte le citate restrizioni in materia di commercializzazione sono state soppresse dai partecipanti prima o nel corso degli accertamenti della Commissione.

B. VALUTAZIONE GIURIDICA

I. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CEE

A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o

falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Tutte le imprese in causa sono imprese ai sensi della citata disposizione.

1. **Gli accordi fra WSI e i licenziatari tedeschi**

a) La limitazione del diritto di utilizzazione dell'invenzione oggetto della licenza a determinati tipi di scafi dei licenziatari, stabiliti per contratto e sui quali soltanto era consentito il montaggio dell'attrezzatura velica brevettata, e l'obbligo dei licenziatari di sottoporre all'approvazione del concedente, prima della commercializzazione, ogni nuovo tipo di scafo su cui intendevano montare l'attrezzatura velica, hanno costituito una restrizione della libertà d'azione imprenditoriale dei licenziatari vietata dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

aa) Il semplice riferimento alla portata della protezione brevettuale non permette affatto di giustificare queste restrizioni — anche se in Germania la protezione brevettuale fosse estesa anche allo scafo — trattandosi in effetti di restrizioni di utilizzazione nell'ambito di una stessa ed unica applicazione tecnica, ossia la costruzione di tavole a vela da utilizzare sull'acqua.

bb) Anche il preteso diritto di WSI di esercitare un controllo sugli scafi per accertarne la qualità e la sicurezza non discende, quanto meno per la fattispecie qui esaminata, dall'oggetto specifico del diritto dei brevetti che formano oggetto di licenze, per cui la conseguente restrizione dei licenziatari non sfugge al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Nell'ambito dell'oggetto specifico del diritto di brevetto, un tale diritto di controllo potrebbe essere ammesso soltanto qualora le prescrizioni del concedente in materia di qualità e di sicurezza si limitassero effettivamente al prodotto brevettato o una parte di esso, avessero inoltre solo lo scopo di assicurare la realizzazione effettiva delle cognizioni tecniche definite nel brevetto e utilizzate dai licenziatari e fossero stabilite a priori in base a criteri obiettivamente verificabili.

In questa sede non è il caso di esaminare l'effettiva portata dei brevetti oggetto della licenza, in particolare del brevetto tedesco n. 19 14 602.4-22, poiché la riserva di autorizzazione relativamente a eventuali prescrizioni in materia di qualità e sicurezza, prevista negli accordi di licenza, era in ogni caso formulata in maniera così vaga da non rispondere ai summenzionati criteri, ma da far piuttosto dipendere la politica dei licenziatari in materia di modelli di scafi in massima parte dalla discrezionalità del concedente. È vero che nel corso del procedimento WSI ha presentato alla Commissione un elenco di criteri tecnici che secondo le sue dichiarazioni sarebbero stati applicati ai fini del controllo degli scafi. A prescindere dal quesito se questo elenco risponda effettivamente ai summenzionati principi, va constatato che esso non faceva parte degli accordi qui in esame e non aveva quindi valore vincolante fra le parti. Tuttavia un licenziatario avrebbe potuto in teoria impugnare dinanzi al giudice anche il rifiuto di autorizzazione di uno scafo da parte di WSI in quanto «ingiustificato». In pratica questa ipotesi era però esclusa quasi del tutto per non pregiudicare i rapporti con il concedente. Inoltre una procedura del genere avrebbe ritardato notevolmente l'introduzione sul mercato di nuovi modelli da parte del licenziatario e limitato pertanto la sua libertà imprenditoriale.

Nella misura in cui WSI fa riferimento — anche a prescindere dalla portata della protezione brevettuale — alla necessità di controllare la qualità e la sicurezza per motivi inerenti alla responsabilità per i prodotti, cui sarebbe soggetta negli USA in quanto concedente, tale aspetto non ha comunque alcuna rilevanza per la fattispecie in esame, data la diversa situazione giuridica esistente negli Stati membri della Comunità. A questo riguardo va del resto sottolineato che WSI non ha esercitato alcun controllo regolare sulla produzione dei licenziatari.

cc) Se già non può essere esentata dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE la riserva di autorizzazione che WSI ha fatto valere per le norme di qualità e di sicurezza, dato il carattere troppo vago di queste, a maggior ragione non può esserne esentata la pretesa avanzata da WSI in tale contesto di impedire, attraverso il controllo preventivo dei nuovi modelli, l'imitazione servile di scafi già presenti sul mercato.

La protezione contro le imitazioni servili non rientra nell'oggetto specifico dei vari diritti di proprietà industriale, bensì è un mezzo di difesa sviluppato dalla giurisprudenza di numerosi Stati contro l'imitazione sleale di prodotti da parte di concorrenti. Anche partendo dal principio che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE intende proteggere soltanto forme di con-

correnza leale, non si può disconoscere che la difficoltà sta appunto nel definire nel singolo caso concreto i limiti dell'imitazione servile e che a questo riguardo molto dipende dalla discrezionalità del giudice adito. Se con un'apposita clausola contrattuale il concedente stesso si riserva il diritto esclusivo di decidere in qualsiasi futuro caso dubbio, in luogo del giudice, esiste il pericolo che egli sfrutti questo margine discrezionale unilateralmente a suo favore restringendo in tal modo, oltre il campo vero e proprio della concorrenza sleale, la libertà d'azione dei suoi licenziatari sul piano della concorrenza.

In particolare il concedente ottiene in questo modo la possibilità di ridurre la concorrenza svolta dai licenziatari nei suoi riguardi e fra di loro, dato che attraverso l'autorizzazione «selettiva» può delimitare fra di loro i prodotti dei suoi licenziatari. Che questa possibilità sia stata scientemente sfruttata nel caso di specie da WSI, con l'assenso dei licenziatari, è dimostrato in particolare dal contenuto dei vari contatti che hanno avuto luogo fra WSI e singoli licenziatari in occasione dell'ammissione di nuovi tipi di scafi (punto A.IV.3.). Mentre vi si è accennato appena alle prescrizioni in materia di sicurezza o ai requisiti di qualità, si sono invece discussi dettagliatamente i possibili svantaggi sul piano della concorrenza derivanti per i partecipanti dalla ammissione di nuovi scafi.

La citata limitazione imposta ai licenziatari non sfuggiva pertanto, per nessun motivo giuridico, al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

b) L'obbligo dei licenziatari di offrire i singoli elementi coperti dal brevetto tedesco n. 19 14 062.4-22, ossia in particolare le attrezzature veliche — fatta salva la domanda di pezzi di ricambio — esclusivamente in collegamento con i tipi di scafi autorizzati dal concedente, quali tavole a vela complete, ha costituito ugualmente una restrizione della concorrenza vietata dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Tale obbligo limitava la libertà dei licenziatari di decidere se intervenire sul mercato in qualità di fabbricanti e distributori esclusivamente di scafi di propria produzione o se vendere anche separatamente le attrezzature veliche a terzi. Con ciò veniva anche limitata la possibilità dei produttori e distributori di altre tavole di offrire con successo tali prodotti ai licenziatari o di completare la propria gamma di prodotti con le attrezzature veliche dei licenziatari.

aa) Tale obbligo era tuttavia previsto in forma esplicita soltanto nei contratti stipulati con Shark, SAN, Klepper e Marker; esso risultava però indirettamente anche dagli altri accordi poiché anche questi accordavano al licenziatario in particolare il diritto di distribuzione soltanto per il rispettivo prodotto oggetto della licenza, fissato dalla licenziante in base al tipo di scafo da essa autorizzato e definito quale tavola a vela completa.

Nella misura in cui WSI contesta questa interpretazione degli accordi essa si richiama a singole parti dei contratti senza tener conto del contesto globale degli accordi. Il comportamento di WSI e dei suoi rappresentanti mostra inoltre chiaramente che WSI stessa interpretava gli accordi nel senso più sopra illustrato e dava ad intendere ciò anche ai licenziatari. Infatti in numerose occasioni sono state fatte pressioni sui licenziatari — e anche su quelli come Akutec nei cui contratti non era espressamente previsto il citato divieto — per farli astenere dalla fornitura delle sole attrezzature veliche, fatte salve le forniture di pezzi di ricambio (punto A.IV.3).

Di conseguenza i licenziatari hanno rinunciato a fornire le attrezzature veliche da sole, nonostante le richieste di terzi. WSI ritiene di poter spiegare questo comportamento dichiarando che si è trattato di decisioni autonome dei singoli licenziatari in quanto era nel loro proprio interesse di riservare, nell'ambito delle loro capacità, le attrezzature veliche unicamente agli scafi da loro prodotti per le loro vendite di tavole a vela complete. A questo riguardo va constatato che già la sola esistenza degli obblighi stabiliti esplicitamente o quanto meno indirettamente nei contratti dei licenziatari esclude che si potesse trattare soltanto di decisioni autonome di questi ultimi. Inoltre queste decisioni sono state determinate dalle numerose «ammonizioni» rivolte a tutti i licenziatari e dietro le quali si celava non da ultimo la possibilità di una denuncia a breve termine del contratto di licenza. D'altro lato, per quanto riguarda gli interessi economici propri dei licenziatari, la tesi sostenuta da WSI è contraddetta dal fatto che la produzione di attrezzature veliche da un lato e la produzione di scafi dall'altro non sono tecnicamente correlate ed anche dal fatto che vari licenziatari non producono affatto le attrezzature veliche, preferendo acquistarle presso fornitori specializzati. Di conseguenza, la fornitura separata di attrezzature veliche potrebbe presentare un grande interesse economico per questi licenziatari e l'averla impedita ha costituito pertanto una sensibile restrizione della concorrenza.

bb) La summenzionata restrizione non era neppure coperta dall'oggetto specifico del brevetto esistente in Germania ed incorre pertanto nel

divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE; infatti, la tutela brevettuale copre, in Germania, unicamente l'attrezzatura velica.

Il brevetto in questione è un brevetto di combinazione; di conseguenza, per poter fruire della tutela brevettuale, lo scafo dovrebbe essere parte integrante della combinazione tutelata. Gli elementi che constituiscono la suddetta combinazione e che sono dedotti nelle rivendicazioni del brevetto — queste ultime sono decisive ai fini della definizione dell'oggetto della protezione richiesta (articolo 84 della convenzione sul brevetto europeo) — riguardano unicamente gli elementi costitutivi di un'attrezzatura velica che, grazie alla loro particolare struttura e manovrabilità, permettono di effettuare un'operazione di nuovo genere. Quando nelle rivendicazioni viene citato anche lo scafo, ciò avviene manifestamente al solo fine di fornire una generale descrizione tecnica dell'insieme in cui tale operazione deve svolgersi.

Non diversi sono i risultati cui si perviene quando si faccia riferimento alla descrizione del brevetto e ai relativi disegni. Le parti di una combinazione cui l'idea inventiva non si riferisce direttamente, non possono essere ritenute costitutive di una combinazione tutelata brevettualmente, neppure quando la loro utilizzazione in tale combinazione sia prevista o sia addirittura indispensabile. Ora, lo scopo indicato nella descrizione del brevetto e la soluzione a tal fine proposta (punto A.IV.1) riguardano unicamente un nuovo sistema di velatura per natanti a forma di tavola. L'idea inventiva tutelata dal brevetto in questione riguarda unicamente questa nuova realizzazione. A questo risultato si perviene, tra l'altro, anche in base alla considerazione dello stato della tecnica di cui si parla nella descrizione del brevetto, dalla quale si desume che erano già noti al momento della concessione del brevetto determinati dispositivi a vela manovrabili a mano, e destinati tra l'altro anche ad essere utilizzati su «tavole da surf». La tutela brevettuale può essere concessa solo a condizione che il relativo brevetto costituisca un'innovazione rispetto all'attuale stato della tecnica. Anche se, superando i limiti posti dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 14 della legge tedesca sui brevetti (articolo 69 della convenzione sul brevetto europeo), si volesse estendere l'ambito della tutela brevettuale ad elementi nei quali si è espressa soltanto la generale idea inventiva nel senso finora indicato dalla giurisprudenza dei tribunali tedeschi, non se ne potrebbero trarre conseguenze diverse dato che l'idea inventiva si riferisce solo ad un nuovo sistema di velatura al quale non appartiene affatto lo scafo in quanto tale.

Questa interpretazione trova conferma nello svolgimento del procedimento di rilascio del brevetto dinanzi all'ufficio tedesco dei brevetti. Quest'ultimo ha infatti chiaramente limitato la rivendicazione brevettuale all'attrezzatura velica, come risulta dalla modifica apportata alla rivendicazione principale introdotta inizialmente, sì da indicare quale oggetto del brevetto una «attrezzatura velica per una tavola», e dalla nuova formulazione, nella descrizione del brevetto, dello scopo dell'invenzione e della soluzione apportata. L'ufficio tedesco dei brevetti ha precisato tale sua posizione con estrema chiarezza a chi aveva depositato la domanda di brevetto. Questa interpretazione trova ulteriore conferma nelle sentenze che i tribunali tedeschi hanno già pronunciato a questo proposito, in particolare nella sentenza già richiamata della Bundesgerichtshof del 10 dicembre 1981, dove nell'esposizione dei fatti, lo scafo non viene menzionato quale elemento della combinazione tutelata. Data questa inequivoca situazione di fatto non è opportuno, ai fini della presente procedura, attendere la conclusione del processo per violazione di brevetto intentato da WSI contro un importatore di scafi (e che l'attrice ha definito «processo modello» [vedi sopra, A.IV.3 b)]; va comunque notato che, anche in caso di esito favorevole per WSI di tale processo, la relativa sentenza non potrà in alcun modo stabilire, con efficacia erga omnes, la portata della tutela brevettuale. Con riferimento a quanto sopra esposto, è pertanto irrilevante stabilire se l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE non troverebbe applicazione qualora il brevetto tedesco ricomprendesse effettivamente anche la tavola.

cc) Infine, l'obbligo imposto ai licenziatari di fornire le attrezzature veliche solo unitamente a determinati tipi consentiti di scafi non può neppure essere fatto discendere dall'oggetto specifico del diritto di brevetto sotto il profilo di una «violazione indiretta del brevetto». Si tratta a questo riguardo del diritto del titolare del brevetto di vietare ai terzi «la fornitura o l'offerta di fornitura ai fini dell'utilizzazione dell'invenzione, a persone diverse da quelle autorizzate ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi che si riferiscono ad un elemento essenziale dell'invenzione, qualora i terzi sappiano o risulti evidente dalle circostanze che tali mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa» (articolo 10, paragrafo 1, della legge tedesca sui brevetti nella versione pubblicata il 16 dicembre 1980, BGBl 1981 parte I, pag. 1).

A prescindere dal fatto che in base al contenuto e alla portata delle rivendicazioni del brevetto tedesco appare già dubbio se gli scafi possano essere considerati come «mezzi» ai sensi della citata disposizione, non ne discenderebbe in nessun caso il diritto di imporre ai licenziatari il

divieto di non immettere sul mercato l'oggetto brevettato se non in collegamento con tali «mezzi». Infatti i licenziatari sono in linea generale «persone abilitate ad utilizzare l'invenzione brevettata» ai sensi di tale disposizione. Per lo stesso motivo un diritto di divieto del genere non sarebbe valido neppure nei riguardi di produttori di scafi per tavole a vela che non avessero ottenuto la licenza, quantomeno se tali produttori si limitano esclusivamente a produrre tali scafi e ad offrirli a licenziatari che provvedono ad assemblarli con l'attrezzatura velica brevettata o acquistano da tali licenziatari l'attrezzatura velica brevettata per assemblarla con i loro scafi.

c) Questa restrizione della concorrenza si è altresì estesa al metodo di calcolo dei diritti di licenza, stabilito contrattualmente, che si basa sul prezzo di vendita netto della tavola a vela completa fornita da ciascun licenziatario. Nel caso in esame, anche questo obbligo incorreva nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nella misura in cui riguardava le tavole a vela fabbricate in base al brevetto tedesco n. 19 14 602.4-22.

Il calcolo dei diritti di licenza deve rapportarsi, in linea di massima, quando i diritti siano stati pattuiti per ogni unità di prodotto, ai prodotti fabbricati in base all'invenzione che forma oggetto della licenza. Altrimenti esiste il pericolo che la produzione del licenziatario sia gravata, rispetto a quella dei suoi concorrenti, da costi supplementari che non sono compensati dai vantaggi che il licenziatario può ottenere dallo sfruttamento del brevetto. Come già è stato osservato, il brevetto tedesco non riguarda gli scafi. È vero che in molti casi può essere necessario, per motivi pratici, calcolare i diritti di licenza non già sulla base del singolo oggetto coperto dal brevetto del quale è stata concessa la licenza, bensì sulla base di un prodotto a uno stadio più avanzato del processo di fabbricazione, in cui l'oggetto brevettato è incorporato e insieme al quale viene commercializzato. Questa diversa forma di calcolo può essere giustificata quando, ad esempio, il numero degli oggetti fabbricati o utilizzati o il loro valore unitario sia difficilmente determinabile nell'ambito di un processo produttivo complesso, oppure allorché per il singolo oggetto brevettato non esista una domanda distinta che il licenziatario non possa soddisfare a causa di un siffatto metodo di calcolo. In tali condizioni, un tale metodo di calcolo può essere considerato neutrale sotto il profilo delle regole di concorrenza; esso non è tuttavia per forza ammissibile allorché, come WSI ha sostenuto a questo riguardo, costituisce una comune pratica commerciale.

Comunque, nella fattispecie le circostanze non rispondevano alle condizioni di cui sopra: tra la produzione delle attrezzature veliche e dei loro elementi costitutivi da un lato e la produzione degli scafi dall'altro non esiste alcuna correlazione tecnica. Gli stessi licenziatari acquistano tali prodotti in grandi quantità preso i più vari fornitori, che li fatturano separatamente. Anche ammettendo che soltanto l'unione dello scafo e dell'attrezzatura velica permetta di ottenere un prodotto finale pronto per l'uso, è indubbio che tale unione può essere effettuata da chiunque con tanta facilità che per ciascuna delle due componenti del prodotto esiste una domanda molto vivace, sia da parte dei fabbricanti di altri tipi di scafi, sia da parte di grossisti o dettaglianti e del consumatore finale. Tenendo presente la crescente diffusione dello sport della tavola a vela bisogna addirittura prevedere un aumento della domanda, in quanto sono sempre più numerosi gli sportivi sperimentati che acquistano per usi diversi vari tipi di scafi, che possono essere dotati delle stesse attrezzature veliche.

Mentre quindi non si riscontrava alcun fondato motivo di orgine tecnico a giustificazione di un siffatto metodo di calcolo dei diritti, questo metodo impediva ai licenziatari di operare separatamente sui mercati degli scafi e delle attrezzature veliche. Da un lato, dal suddetto metodo di calcolo dei diritti derivava che WSI esigeva il pagamento dei diritti per ciascuno degli elementi principali di una tavola a vela, e cioè lo scafo e l'attrezzatura velica venduti da un licenziatario. Questo significa che un licenziatario doveva pagare tali diritti anche nel caso in cui si fosse limitato alla vendita del solo scafo, che non è coperto dal brevetto tedesco.

Ciò significa d'altro lato che anche nel caso che il licenziatario si fosse limitato a vendere uno solo degli elementi principali, cioè lo scafo o l'attrezzatura velica, il diritto di licenza doveva essere calcolato secondo il valore fittizio di una tavola a vela completa. Specialmente nel caso di vendita soltanto dell'attrezzatura velica, dato il valore inferiore di questa rispetto a quello dello scafo, tale metodo di calcolo dei diritti costituiva un drastico aumento dei costi. È bensì vero che un aggravio di costi uguale o simile avrebbe potuto verificarsi qualora WSI fosse giunta ad imporre un canone proporzionalmente più alto, calcolato sul prezzo di vendita dell'attrezzatura velica soltanto; tuttavia, finché la base per il calcolo dei diritti era costituita esclusivamente dalla tavola a vela completa, è evidente che i licenziatari venivano indotti a ripartire i costi di tali diritti fra gli scafi e le attrezzature veliche. In tal modo, la vendita delle sole attrezzature veliche non era economicamente redditizia, perché con i profitti di tale vendita si sarebbero dovuti coprire i diritti calcolati sulla base del prezzo di vendita di un prodotto considerevolmente più caro. A questo si aggiungeva la difficoltà per i licenziatari di stabilire in pratica quali dei diversi modelli della propria produzione avrebbero dovuto costituire la base per il calcolo fittizio dei diritti. In presenza di tali circostanze, il tipo di calcolo sopra citato, indipendentemente dal divieto esplicitamente espresso, era diretto a dissuadere i licenziatari dalla vendita delle sole attrezzature veliche. In tal modo, da un lato si impediva ad altri

produttori di scafi di completare la propria produzione con attrezzature veliche protette dal brevetto e dall'altro si spingevano i licenziatari a vendere esclusivamente insieme scafo e attrezzatura velica, anche se sussisteva per ciuascuno dei due prodotti una domanda separata.

d) L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE si applica anche alla limitazione (alla quale non erano soggetti Ostermann e Shark) della licenza di fabbricazione della tavola a vela completa, concessa sul brevetto tedesco n. 19 14 602.4-22 ad un determinato stabilimento di produzione nella Repubblica federale di Germania, che dava a WSI il diritto di immediata risoluzione dell'accordo qualora il licenziatario cambiasse tale luogo di produzione.

Dato il rischio sempre presente che il concedente potesse risolvere l'accordo, il licenziatario era praticamente obbligato a rinunciare a fabbricare scafi e attrezzature veliche in un luogo di produzione diverso da quello stabilito nel contratto. In tal modo egli rinunciava alla facoltà, spettante invece a ogni terzo, di iniziare la fabbricazione di tavole a vela in territori del mercato comune nei quali WSI non godeva della tutela brevettuale e di distribuirle in tali territori senza dover corrispondere alcun diritto di licenza per lo sfruttamento del brevetto. Siffatto obiettivo (e l'effetto conseguente) risultavano esplicitamente dai contratti stipulati da WSI da un lato e SAN, Klepper e Marker dall'altro, nel testo vigente fino alla fine del 1980. È bensì vero che questo testo venne successivamente sostituito da una formulazione meno esplicita che già si ritrovava negli altri accordi di licenza, ma ciò non significa affatto che non sussistesse o fosse venuta meno una corrispondente restrizione di fatto. Restavano infatti in vigore le disposizioni in base alle quali ogni cambiamento del luogo di produzione disposto dal licenziatario avrebbe potuto provocare l'immediata risoluzione dell'accordo da parte di WSI, indipendentemente dal fatto che, come WSI ha dichiarato nel corso del procedimento, si fosse trattato di un trasferimento totale o parziale della produzione in territori non protetti dal brevetto.

In questo modo WSI ha ottenuto, nel caso di specie, diritti di licenza per tutte le tavole a vela commercializzate dai licenziatari nell'intero territorio del mercato comune, poiché in pratica queste tavole non potevano essere fabbricate al di fuori del territorio coperto dalla licenza. È bensì vero che la fabbricazione di un prodotto brevettato rientra nei diritti esclusivi del titolare del brevetto, per cui l'obbligo del licenziatario di pagare un canone per poter fabbricare il prodotto all'interno del territorio di validità di un brevetto rientra nell'oggetto specifico del brevetto stesso: senonché, non rientrano invece nell'oggetto specifico del diritto di brevetto le condizioni che il titolare imponga nel contratto di concessione della licenza onde precludere (quanto meno di fatto) al licenziatario la possibilità di fabbricare i prodotti in esenzione dai diritti di licenza in territori non coperti dal brevetto; in tal modo, infatti, il titolare si assicurerebbe, indirettamente, un «compenso per la sua invenzione» anche in territori in cui egli non gode di alcuna tutela brevettuale.

Tale restrizione territoriale, quindi, non era nemmeno coperta dalla comunicazione sui contratti di licenza del brevetto del 24 dicembre 1962 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 139 del 24 dicembre 1962, pag. 2922/62), in cui la Commissione ha dichiarato che, in base ai fatti allora a sua conoscenza, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE non si applica fra l'altro ad una restrizione territoriale imposta al licenziatario, in base alla quale la licenza sia limitata ad una determinata impresa [comunicazione citata, punto 4, lettera b)]. Infatti, tale dichiarazione vale in ogni caso solo per i territori nei quali esiste effettivamente la protezione del brevetto. Che il divieto, imposto dal presente contratto al licenziatario, di spostare i propri luoghi di produzione all'interno del territorio coperto dal brevetto ricada nell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, contrariamente alla comunicazione di cui sopra, è irrilevante ai fini della presente procedura (1).

e) Anche l'obbligo, posto a carico dei licenziatari, di apporre sugli scafi che essi fabbricano e vendono in Germania la dicitura «su licenza di Hoyle Schweitzer» ovvero «su licenza di WSI» configura una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Con tali indicazioni si dà infatti l'impressione al pubblico che gli scafi offerti dal licenziatario siano stati fabbricati grazie a determinati diritti di proprietà industriale o, quanto meno, sulla base di precise conoscenze tecniche del concedente. È vero invece il contrario. L'apposizione di tali indicazioni ha impedito ai licenziatari di presentarsi sul mercato come produttori tecnicamente indipendenti — almeno per quanto riguarda la fabbricazione degli scafi — e li ha privati della possibilità di consolidare la rinomanza della propria impresa grazie al tipo di scafi che ciascuno di essi aveva realizzato.

f) Del pari, l'obbligo contrattualmente imposto ai licenziatari tedeschi di riconoscere la validità dei marchi denominativi «Windsurfer» e «Windsurfing» e del marchio emblematico «logo» — che Ten Cate ha finora utilizzato in Europa per le sue tavole a vela — costituisce una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

---

(1) *Quarta relazione sulla politica di concorrenza* (1974), punto 22 e seguenti, e *Quinta relazione sulla politica di concorrenza* (1975), punto 11, nelle quali la Commissione, tenuto conto della realizzazione sostanzialmente attuata del mercato interno, ha nel frattempo abbandonato la concezione che le limitazioni territoriali nei contratti di licenza siano sostanzialmente irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Vedi anche GU n. C 58 del 3. 3. 1979, pag. 11, in cui la Commissione annuncia la sua intenzione di revocare la citata comunicazione.

Nel caso in esame, WSI e Ten Cate hanno fatto capire esse stesse che esistono notevoli dubbi sul fatto se questi due marchi abbiano un sufficiente carattere distintivo e se in particolare i termini «Windsurfer» e «Windsurfing» non siano diventati nel linguaggio comune la denominazione corrente per lo sport in questione e per il relativo attrezzo. Senonché, in base alle legislazioni di tutti gli Stati membri questa circostanza osterebbe alla registrazione di tali marchi o al mantenimento della loro validità (1).

Con la rinuncia, sancita nel contratto, a far valere tale circostanza, i licenziatari rinunciavano alla possibilità di utilizzare i termini e i simboli che per un largo pubblico indicano un preciso richiamo, senza alcun riferimento ad una impresa determinata, di un certo tipo di sport. Tale possibilità poteva costituire per i licenziatari un elemento importante nella loro attività concorrenziale, specialmente sul piano della pubblicità. Viceversa, WSI si è creata un vantaggio ingiustificato sul piano della concorrenza quando è riuscita a monopolizzare per la propria impresa tali termini e simboli. A ciò ha contribuito l'obbligo dei licenziatari di non contestare i marchi. È irrilevante, ai fini della presente procedura, stabilire se tale clausola di non contestazione di un marchio ricada sotto l'articolo 1 del trattato CEE, qualora sia contenuta in un contratto di licenza del marchio stesso. Infatti, i marchi in questione non sono oggetto di licenza nel presente caso. In ogni caso, la stipulazione di un contratto di licenza brevettuale non può essere utilizzata per far riconoscere al licenziatario del brevetto la validità di marchi del concedente o di terzi, privandolo in tal modo della possibilità di accertare se l'utilizzazione dei marchi in questione è aperta a tutti i concorrenti.

g) Anche l'obbligo imposto a Ostermann e Shark di non contestare il brevetto oggetto della licenza, ha costituito una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Nella fattispecie una siffatta clausola di non contestazione privava questi licenziatari della facoltà — spettante ad ogni terzo — di eliminare con un'azione di annullamento un ostacolo all'esercizio della loro attività economica, ostacolo considerevole anche a causa dell'importanza economica del brevetto. Tale restrizione ha la sua importanza anche quando un brevetto viene concesso da un Ufficio brevetti soltanto dopo esame della novità e dell'attività inventiva: quest'esame non significa infatti che relativamente al quesito della brevettabilità o meno di un'invenzione si possa rinunciare alla proposizione di opposizioni o azioni di annullamento da parte delle imprese che hanno interesse a che il brevetto non venga concesso o mantenuto in vigore.

Anche se il licenziatario è entrato in possesso degli elementi che gli permettono di impugnare il brevetto solo attraverso le informazioni comunicategli dal concedente, l'interesse generale ad un regime di libera concorrenza, e pertanto all'eliminazione di una posizione monopolistica concessa eventualmente a torto al concedente, non può essere relegato in secondo piano rispetto ai rapporti particolari esistenti tra le parti di un contratto di licenza.

h) Le clausole citate erano tali da ostacolare, sia individualmente che nel loro complesso, il commercio fra gli Stati membri. Le restrizioni di cui al punto B.I.1, lettere da a) a c), hanno reso considerevolmente più difficile il commercio di scafi e attrezzature veliche fra la Repubblica federale di Germania e gli altri Stati membri. La restrizione della licenza a determinati tipi di scafo limitava la possibile richiesta dei licenziatari di scafi di fabbricanti di altri Stati membri. A causa del divieto della vendita separata di attrezzature veliche, divieto rafforzato dalle modalità di calcolo dei diritti, tali fabbricanti non erano in grado di completare i propri scafi facendone tavole a vela e, di conseguenza, la loro attività di vendita nella Repubblica federale di Germania ne risultava danneggiata. Lo stesso valeva per gli importatori di scafi da altri Stati membri. La fissazione del luogo di produzione [punto B.I.1, lettere d)] ha costretto i licenziatari in questione ad approvvigionare i mercati di altri Stati membri soltanto a partire dalla Repubblica federale di Germania, mentre senza tale costrizione avrebbero potuto approvvigionare tali mercati a partire da altre località, in cui la produzione non sarebbe stata comunque aggravata dai diritti di licenza. L'obbligo di apporre la menzione della licenza sullo scafo [punto B.I.1, lettera e)] e l'obbligo di riconoscere la validità dei marchi del concedente [punto B.I.1, lettera f)] hanno ostacolato la potenzialità di sviluppo dell'attività dei licenziatari in tutta la Comunità. La clausola di non contestazione imposta a Ostermann e Shark [punto B.I.1, lettera g)] ha rafforzato il diritto di brevetto del concedente non solo nei riguardi dei licenziatari in questione, ma anche nei confronti di tutti i concorrenti dell'intera Comunità. Stante la posizione preminente che i licenziatari detengono unitamente a Ten Cate (WSC) sul mercato tedesco e l'eccezionale importanza economica del brevetto in questione, queste restrizioni degli scambi sono state sensibili.

(1) Vedi anche l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 2, della prima direttiva del Consiglio per l'armonizzazione del diritto dei marchi degli Stati membri (GU n. C. 351 del 31. 12. 1980, pag. 1), nonché l'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio riguardante il marchio comunitario (GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 5).

2. **Restrizioni della concorrenza a livello della distribuzione**

a) Gli accordi di distribuzione esclusiva, soprattutto se stipulati fra imprese di più Stati membri, possono incorrere nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, qualora impongano al fornitore l'obbligo di vendere i prodotti contrattuali all'interno di un determinato territorio unicamente all'importatore esclusivo e contengano a carico dell'importatore esclusivo restrizioni territoriali in materia di commercializzazione dei prodotti in questione. Nel caso in esame, gli accordi di distribuzione esclusiva stipulati da vari contraenti non sono però, in quanto tali, oggetto della presente procedura, nella misura in cui beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 67/67/CEE della Commissione [1].

aa) Tuttavia, gli accordi seguenti contenevano il divieto per l'importatore esclusivo, non solo di praticare una politica di commercializzazione attiva al di fuori del territorio assegnatogli per contratto [si veda, al riguardo, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, lettera b), del regolamento 67/67/CEE], ma altresì di effettuare, al di fuori del territorio stesso, qualsivoglia fornitura:

1. accordi conclusi fra Akutec da un lato e le imprese Horwa (fino al 1981), e successivamente Taselaar (Paesi Bassi), Ertisport (Belgio) e RaFly (Italia) dall'altro;

2. gli accordi conclusi fra Ostermann da un lato e le imprese Thijs (Paesi Bassi) e d'Ieteren (Belgio) dell'altro; gli accordi conclusi fra Klepper da un lato e le imprese Telstar (Paesi Bassi), Intersurf (Italia), Media Loisirs (Francia) e Citabel Sports (Lussemburgo) dall'altro; nonchè gli accordi fra Shark e Renka Sport (Paesi Bassi).

Per gli accordi del punto 1, queste restrizioni risultavano direttamente dal testo del contratto tipo. Negli accordi del punto 2 si diceva semplicemente che occorreva il benestare del fornitore per le forniture al di fuori del territorio contrattuale; senonché, questo benestare interferisce nella strategia di vendita dell'importatore esclusivo e si è concretato quindi in una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Il divieto assoluto di effettuare forniture a partire dal territorio contrattuale o la possibilità di negare il benestare a tali forniture consentono di isolare completamente le singole zone di vendita. Scopo degli accordi in parola era pertanto un pregiudizio degli scambi commerciali fra gli Stati membri che non poteva più beneficiare delle disposizioni del regolamento n. 67/67/CEE.

bb) Le imprese Akutec, Ostermann, Klepper e Shark detengono, prese nel loro insieme, una posizione importante sul mercato tedesco (40 % circa). Anche prese singolarmente la loro quota di mercato è considerevole. È bensì vero che le loro rispettive quote variano notevolmente, ma nessuna di esse è tanto modesta da evitare una sensibile compartimentazione del mercato tedesco attraverso il divieto delle reimportazioni.

I prodotti di Akutec, Ostermann, Klepper e Shark sono saldamente affermati nei mercati di altri Stati membri, soprattutto in due importanti: quello francese e quello olandese (punto A.III.2). Anche se le rispettive quote di mercato non sono dappertutto della stessa grandezza e non si sono potute determinare con esattezza — considerate la relativa novità delle tavole a vela e le conseguenti fluttuazioni delle vendite — le esportazioni verso gli Stati membri rappresentano comunque una quota rilevante del volume delle vendite di queste imprese. Di conseguenza, anche la totale esclusione — perseguita contrattualmente — di forniture dirette da parte degli importatori esclusivi in altre zone di vendita della Comunità deve essere considerata una sensibile restrizione della concorrenza.

b) Con accordi standardizzati di fornitura, Akutec (con il cosiddetto «passaporto del rivenditore»), WSC e Ostermann (con i considdetti «accordi di partecipazione») avevano obbligato i rivenditori tedeschi a vendere le tavole a vela soltanto al consumatore finale.

aa) Tale obbligo impediva ai rivenditori di rifornire anche altri rivenditori e costituiva, in ogni caso nella misura in cui il divieto concerneva le vendite a rivenditori di altri Stati membri, una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

bb) Tali accordi hanno pregiudicato anche il commercio fra Stati membri e i loro effetti sono stati sensibili. Le tavole a vela di Akutec, Ostermann e le attrezzature di Ten Cate (che sono distribuite in Germania da WSC) vengono offerte in vari altri Stati membri della Comunità. In particolare, esse si sono affermate sui mercati francese e olandese (punto A. III.2). I rivenditori operanti in queste aree avrebbero

[1] GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

potuto, in linea di principio, avere interesse ad acquistare tali prodotti da rivenditori operanti sul mercato tedesco, del quale Ten Cate (WSC) ed Ostermann detenevano, nel periodo in esame, una quota consistente (pari al 15 e al 25 %) ed Akutec (con il 7 %) una quota pur sempre significativa. Occorre inoltre tener presente che, dato che queste tre imprese hanno seguito tutte lo stesso comportamento, quasi la metà dell'offerta di tali prodotti sul mercato tedesco è stata sottratta ad un possibile interscambio comunitario.

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CEE

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Nessuno degli accordi e delle pratiche concordate che sono oggetto della presente procedura sono stati notificati alla Commissione: di conseguenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, non può prendersi in considerazione, per ragioni formali, un'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

1. Gli accordi di licenza di cui trattasi non ricadevano neppure nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 2, lettera b) del regolamento n. 17. Giò valeva comunque per l'obbligo di commercializzare le attrezzature veliche, fabbricate in base al brevetto tedesco, unicamente insieme a modelli di scafi già autorizzati; in effetti quest'obbligo limitava i licenziatari non solo nell'esercizio del diritto concesso in licenza — cioè nella realizzazione della invenzione tutelata — ma toglieva loro inoltre la libertà di decidere se e come intervenire eventualmente quali concorrenti sul mercato degli scafi non coperti dal brevetto tedesco. In effetti, benché i mercati delle attrezzature veliche e degli scafi siano collegati in quanto le attrezzature veliche sono utilizzabili solo insieme agli scafi quale prodotto finale, tali mercati tuttavia devono essere tenuti distinti dal punto di vista della domanda. Del pari le disposizioni contrattuali relative al calcolo dei diritti di licenza in base al prezzo di vendita della tavola a vela completa, nonché quelle concernenti l'obbligo dell'apposizione sullo scafo dell'indicazione della licenza andavano al di là delle limitazioni sottratte all'onere della notifica in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 2, lettera b).

Questa norma non si applicava neppure all'obbligo di riconoscere. la validità dei marchi di WSI/Ten Cate; in effetti questi diritti non erano stati concessi ai licenziatari. Lo stesso dicasi per l'obbligo imposto ad Ostermann e Shark di non contestare la validità dei diritti oggetto della licenza; quest'obbligo mirava invero a precludere ogni possibile attacco all'esistenza stessa dei diritti di proprietà industriale da parte dei licenziatari e non invece ad imporre a questi ultimi limitazioni all'esercizio di tali diritti.

Inoltre, non risulta che ricorressero le condizioni prescritte dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE:

— la limitazione delle licenze solo ad alcuni tipi di tavole, e l'obbligo del benestare per le nuove tavole hanno avuto direttamente solo degli effetti restrittivi sulla produzione e distribuzione dei prodotti. Norme di qualità e sicurezza di un prodotto oggetto di licenza, che oltrepassino i limiti dell'oggetto specifico del diritto di brevetto possono d'altra parte, in un caso particolare, portare ad un miglioramento della produzione della merce, e tornare a vantaggio del consumatore. Perciò non si può fondamentalmente negare l'interesse anche del concedente all'osservanza di tali norme. Anche se nel territorio di licenza il concedente non si trova in posizione di fabbricante e venditore del prodotto in questione di fronte al consumatore, quest'ultimo può però farsi un'idea dell'identità del titolare del brevetto e del « valore » dell'invenzione brevettata, sia che tali elementi vengano resi noti attraverso la pubblica discussione, sia che lo stesso titolare del brevetto richiami l'attenzione su di sé tramite l'indicazione dell'inventore, sia che, infine, il consumatore lo conosca in qualità di offerente su mercati fuori del territorio sotto licenza. Nella formulazione di tali norme sono però anche insiti particolari rischi per l'indipendenza imprenditoriale del licenziatario e per la libera concorrenza nell'insieme del mercato in questione. Le norme devono pertanto limitarsi a quanto è oggettivamente necessario, essere comunicate al licenziatario sin dall'inizio in forma chiara e dettagliata e valere indistintamente per tutti i licenziatari nonché per il concedente. Questi presupposti non sono stati rispettati nel caso in esame, se si considera l'indeterminatezza della relativa clausola contrattuale, tanto più che i controlli delle tavole dovevano servire simultaneamente ad assicurare una « distanza » concorrenziale fra tutti i partecipanti.

— L'obbligo di fornire attrezzature veliche solo se incorporate in tavole a vela complete non rappresentava altro che una limitazione della distribuzione dei prodotti.

— L'obbligo di pagare i diritti di licenza sulla base dei prezzi di vendita delle tavole a vela complete e l'impegno di apporre sugli scafi l'indicazione «su licenza di Hoyle Schweitzer» servivano solo allo scopo di consolidare e rafforzare le suddette restrizioni di concorrenza.

— La determinazione del luogo di produzione dei licenziatari, l'obbligo loro imposto di riconoscere la validità di taluni marchi e l'impegno di Ostermann e Shark di non contestare i brevetti oggetto di licenza non consentivano di riscontrare alcun miglioramento o vantaggio ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

2. Gli accordi di distribuzione di Akutec, WSC e Ostermann con dettaglianti in Germania non ricadevano inoltre sotto le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17. Il divieto in essi contenuto di rifornire altri rivenditori valeva infatti senza restrizioni anche per eventuali consegne a rivenditori in altri Stati membri, e configurava pertanto un divieto all'esportazione; di conseguenza tali accordi riguardavano anche le operazioni di importazione ed esportazione nel senso previsto dal citato articolo.

Pertanto, non si riscontrano per queste restrizioni circostanze tali da giustificare un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE. Certo, i dettaglianti assoggettati a tali obblighi sono stati designati negli accordi come «commercianti specializzati» e le imprese interessate hanno inoltre sostenuto la necessità di esercitare un controllo sulle qualifiche dei commercianti a causa della peculiarità del prodotto «tavola a vela» : tuttavia, nessuna delle imprese interessate ha precisato i criteri oggettivi in base ai quali venivano selezionati i commercianti. Del resto, anche in presenza di un sistema di distribuzione selettiva, in sé ammissibile, il divieto assoluto di rifornire in qualsiasi modo altri rivenditori, e quindi anche quelli appartenenti al sistema stesso, rappresenterebbe in ogni caso una restrizione di portata eccessiva.

III. APPLIAZIONE DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO N. 17

Secondo l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume di affari realizzato nell'ultimo esercizio da ciascuna delle imprese che partecipano all'infrazione, quando queste ultime intenzionalmente o per negligenza commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

1. Colpevolezza

a) *Contratti di licenza di brevetto*

Anche se WSI e i licenziatari possono aver creduto originariamente che il divieto di forniture separate di attrezzature veliche, il computo dei diritti da pagare per la concessione della licenza effettuato sulla base del prezzo di vendita delle tavole a vela complete e l'apposizione dell'indicazione della licenza sugli scafi fossero coperti dal brevetto tedesco nella forma della sua notifica originaria, essi non potevano più mantenere in buona fede questa opinione già a partire dalla redazione definitiva del testo del brevetto, predisposta dall'Ufficio tedesco brevetti all'inizio del 1974 per la pubblicazione del 27 giugno 1974. Dal modo in cui questa redazione ha avuto luogo e dal tenore della stessa risultava già chiaramente una restrizione della tutela del brevetto alla sola attrezzatura velica. Anche se WSI ha sostenuto in seguito, in procedimenti giudiziari pendenti contro terzi, che la tutela brevettuale si estendeva in Germania anche agli scafi, e che le restrizioni succitate rientravano di conseguenza nell'oggetto specifico del diritto, l'ostinarsi in questa tesi giuridica non permette comunque — per quanto riguarda in ogni caso l'applicabilità delle regole di concorrenza del trattato CEE — di eliminare l'addebito di aver commesso un'infrazione per negligenza. Ciò vale anche qualora si dovesse appurare che terzi offerenti di tavole a vela potrebbero in determinate condizioni commettere sul mercato tedesco una «violazione indiretta di brevetto» In ogni caso, infatti i licenziatari possono, come persone autorizzate ad utilizzare l'invenzione, fornire attrezzature veliche a chiunque e acquistare da chiunque gli scafi.

Per quanto riguarda le restrizioni di cui sopra, la colpevolezza dei licenziatari deve essere comunque considerata lieve, in quanto essi dovevano sottostare alle condizioni dettate da WSI per poter ottenere una licenza. Anche nell'applicazione pratica degli accordi di licenza è stata in primo luogo WSI ad insistere sull'osservanza delle limitazioni e, in particolare a cercare di impedire le forniture separate di attrezzature veliche: di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, la responsabilità determinante ricade sulla sola WSI, mentre è da escludere l'inflazione di ammende ai licenziatari. Nella valutazione di tale responsabilità la Commissione tiene conto del fatto che finora non è stata

ancora adottata alcuna decisione in ordine a restrizioni di concorrenza del tipo qui in esame.

La responsabilità di WSI, Ostermann e Shark relativamente al divieto, tra essi concordato, di contestare il brevetto oggetto di licenza, deve essere considerata del tutto indipendentemente dalla loro valutazione della situazione brevettuale. Già nella citata comunicazione della Commissione relativa agli accordi di licenza di brevetto del 24 dicembre 1962, tali clausole di non contestazione non erano state menzionate quali clausole non ricadenti allora nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Dal 1972, poi, la loro incompatibilità con questa disposizione è stata costantemente affermata dalla Commissione nelle sue decisioni (1). L'eventuale ignoranza di questa situazione giuridica da parte delle imprese interessate sarebbe, quanto meno, frutto di grave negligenza. Peraltro, anche sotto questo aspetto, la colpevolezza dei licenziatari Ostermann e Shark deve essere ritenuta lieve, in quanto essi dovevano sottostare anche a questa condizione imposta da WSI; al riguardo un'ammenda va quindi inflitta solo a WSI, che oppone di aver dovuto accettare tale clausola contrattuale, poiché essa sarebbe stata concordata in origine tra Ten Cate e le imprese interessate, e queste imprese avrebbero rifiutato qualsiasi modifica contrattuale al momento del trasferimento a WSI dell'accordo di licenza. Questa spiegazione non è però attendibile, visto che si tratta, nel caso della clausola di non contestazione, di una restrizione esclusivamente a carico dei licenziatari. Essa, inoltre non è stata confermata dai licenziatari in questione.

b) *Restrizioni della concorrenza a livello della distribuzione*

Un principio affermato costantemente fin dal 1964 nelle decisioni della Commissione (2), e più volte confermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (3), è che i divieti di esportazione o di reimportazione imposti ai distributori esclusivi ed i divieti imposti a dei rivenditori di rifornire altri rivenditori costituiscono una violazione delle regole di concorrenza della Comunità — in quanto idonei a ripartire i singoli mercati nazionali — se e in quanto superino i limiti dettati dal regolamento n. 67/67/CEE e non siano limitati all'obbligo del mantenimento delle condizioni di un sistema di distribuzione selettiva.

Le imprese che hanno partecipato a queste restrizioni di concorrenza (Ostermann, Akutec, Klepper, Shark e WSC) hanno intenzionalmente violato uno dei divieti fondamentali delle regole comunitarie di concorrenza, poiché in tutti i casi sopra descritti è stata direttamente perseguita la totale compartimentazione dei rispettivi mercati nazionali. Il fatto che possibilmente le imprese interessate fossero perfettamente al corrente della portata di tali regole è del tutto irrilevante, in quanto esse in ogni caso conoscevano e volevano l'effetto restrittivo di concorrenza risultante dai loro accordi (4).

2. Gravità e durata della violazione

a) *Contratti di licenza di brevetto*

Il divieto della vendita separata di attrezzature veliche, unito alle restrizioni relative al computo dei diritti da pagare per la concessione delle licenze ed all'apposizione dell'indicazione della licenza, ha sensibilmente influito sull'offerta di tavole a vela sul mercato tedesco. Altri offerenti della Comunità, che avessero voluto vendere gli scafi sul mercato tedesco unitamente alle attrezzature veliche fabbricate su licenza, erano, almeno in linea di principio, esclusi da tale mercato, anche se questa esclusione non è mai stata in pratica completa. Quest'effetto doveva già essere sensibile fin dalla pubblicazione del brevetto, il 27 giugno 1974, e ancor più dopo il rilascio definitivo del brevetto da parte dell'Ufficio tedesco dei brevetti (decisione del 31 marzo 1978), poiché almeno a partire da quest'ultima data gli offerenti dipendevano dalle forniture di attrezzature veliche effettuate dai licenziatari, se volevano evitare il rischio ormai certo di un'azione giudiziaria per violazione di brevetto. L'effetto restrittivo si è poi dispiegato appieno dopo la decisione del 28 novembre 1979 del tribunale federale dei brevetti che poneva fine alle contesa relativa al rilascio del brevetto in oggetto della licenza e confermava sostanzialmente la validità del brevetto stesso relativamente alla attrezzatura velica. Deve pertanto concludersi che le suddette restrizioni della concorrenza hanno influito in modo significativo già sulle campagne di vendita delle tavole a vela degli anni 1978 e

(1) Decisione del 9 giugno 1972 — Davidson Rubber (GU n. L 143 del 23. 6. 1972, pag. 31 e seguenti, in particolare pag. 32); decisione del 18 luglio 1975 — Kabelmetal/Luchaire (GU n. L 222 del 22. 8. 1975, pag 34 e seguenti, in particolare pag. 35); decisione del 2. 12. 1975 — AOIP/Beyrard GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 8 e seguenti, in particolare pag. 12).

(2) Decisione del 23 settembre 1964 — Grundig/Consten (GU n. 161 del 20. 10. 1964, pag. 2545/64); vedi inoltre, ad esempio, decisione del 1° dicembre 1976 — Miller International (GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 40); decisione del 23 dicembre 1977 — BWM Belgium NV (GU n. L 46 del 17. 2. 1978, pag. 33); decisione del 14 dicembre 1979 — Pioneer Hi-Fi-Geräte (GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 21); decisione del 25 novembre 1980 — Johnson & Johnson (GU n. L 377 del 31. 12. 1980, pag. 16).

(3) Sentenza del 13 luglio 1966, raccolta 1966, pag. 429 e seguenti (Grundig/Consten); vedi inoltre sentenza del 1° febbraio 1978, raccolta 1978, pag. 131 e seguenti (Miller International); sentenza del 12 luglio 1979, raccolta 1979, pag. 2435 e seguenti (BMW Belgium NV).

(4) Sentenza del 1° febbraio 1978 (Miller International) raccolta 1978, pag. 131 e seguenti, in particolare punto 18.

1979 e in modo determinante sulle campagne del 1980 e del 1981.

In ordine alla clausola di non contestazione che WSI ha imposto a Ostermann e Shark, occorre in particolare tener conto del fatto che il sistema di velatura tutelato dal brevetto è considerato come l'unico attualmente utilizzabile sul mercato e che quindi il brevetto ha un'assai grande importanza economica.

b) *Restrizioni di concorrenza a livello della distribuzione*

L'entità dei possibili movimenti di merci che sono stati impediti dalle restrizioni della distribuzione concordate da Ostermann, Akutec, Klepper e Shark con importatori esclusivi in altri Stati membri e da Ostermann, Akutec e WSC con dettaglianti in Germania è difficilmente precisabile in dettaglio. Tali restrizioni sono state in vigore in un arco di tempo compreso fra i due e i tre anni. In considerazione del loro scopo, direttamente contrario agli obiettivi di integrazione della Comunità, e della loro durata non trascurabile, le restrizioni succitate devono essere considerate in linea di massima gravi. Si deve tener conto però del fatto che le imprese partecipanti hanno potuto validamente sostenere che in molti casi tali restrizioni non venivano osservate. Disposizioni contro tale inosservanza sono state prese unicamente da Ostermann, ed inoltre solo in misura limitata. Nella valutazione dell'importo dell'ammenda bisogna tener presente, oltre al fatturato anche il numero dei contratti di distribuzione, limitativi della concorrenza, conclusi dalle rispettive imprese.

IV. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17

Se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del trattato, può obbligare, in forza dell'articolo 3 del regolamento n. 17, le imprese interessate a porre fine all'infrazione.

In seguito alla soppressione degli accordi sopra citati, almeno nella versione qui presa in esame, non sussiste più la necessità di obbligare gli interessati a porre termine alle infrazioni contenute in tali accordi. Sussiste ancora però l'interesse ad accertare l'esistenza di un'infrazione per il passato. Ciò deriva dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, in quanto per una serie di tali accordi verrà inflitta un'ammenda. Ciò vale anche per quegli accordi limitativi della concorrenza per i quali non viene inflitta nessuna ammenda, in quanto nei confronti della generalità degli interessati è necessario precisare come la Commissione valuta il complesso di tali accordi. Particolare interesse a questa valutazione hanno i ricorrenti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le seguenti disposizioni contenute negli accordi di licenza di brevetto in vigore fino al periodo fra la fine del 1981 e l'inizio del 1982 fra WSI e i licenziatari Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper e Marker hanno rappresentato un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE:

1. l'obbligo imposto ai licenziatari di utilizzare i brevetti oggetto della licenza unicamente per la produzione di tavole a vela i cui scafi avevano fatto oggetto di autorizzazione da parte di WSI;

2. l'obbligo imposto ai licenziatari di non offrire attrezzature veliche prodotte in base al brevetto tedesco n. 1914602.4-22 separatamente e senza gli scafi autorizzati da WSI;

3. l'obbligo imposto ai licenziatari di pagare per le attrezzature veliche prodotte in base al brevetto tedesco n. 19 14 602.4-22 dei diritti di licenza calcolati solo in base al prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa;

4. l'obbligo imposto ai licenziatari di apporre sugli scafi delle tavole a vela da loro offerte l'indicazione «su licenza di Hoyle Schweitzer» o «su licenza di WSI»;

5. l'obbligo imposto ai licenziatari di riconoscere la validità dei marchi denominativi «Windsurfer» e «Windsurfing» nonché del marchio figurativo designato come «logo» e avente la forma di una vela stilizzata.

2. Ha costituito una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE la possibilità, prevista negli articoli fra WSI e Akutec, SAN, Klepper e Marker, di risolvere il contratto di licenza nel caso che i licenziatari avessero intrapreso la produzione in un territorio non protetto da brevetto.

3. Inoltre, ha costituito una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE l'obbligo imposto ai licenziatari, contenuto negli accordi con Ostermann e Shark, di non contestare i brevetti oggetto di licenza.

Articolo 2

1. Hanno costituito violazioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE i divieti — contenuti negli accordi di distribuzione elencati qui di seguito alle lettere da a) a d) — di effettuare vendite al di fuori della propria zona contrattuale o l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del produttore a tali vendite:

a) accordo fra Akutec da un lato e le impresa Horwa, Taselaar, Ertisport e RaFly dall'altro;

b) accordi fra Ostermann da un lato e le imprese Thijs e d'Ieteren dall'altro;

c) accordo fra Klepper da un lato e le imprese Telstar, Intersurf, Media Loisirs e Citabel Sports dall'altro;

d) l'accordo fra Shark da un lato e Renka Sport dall'altro.

2. Anche il divieto fatto ai singoli rivenditori — contenuto negli accordi elencati alle lettere da a) a c) — di vendere prodotti oggetto del contratto ad altri rivenditori in altri Stati membri ha costituito una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE:

a) «le carte di rivenditori» rilasciate da Akutec ai rivenditori;

b) «gli accordi di collaborazione» conclusi da Ostermann con i rivenditori;

c) «gli accordi di collaborazione» conclusi da WSI con i rivenditori.

Articolo 3

Sono inflitte le seguenti ammende:

1. a carico dell'impresa WSI per un importo complessivo di 50 000 (cinquantamila) ECU, ossia 113 793 DM, per il divieto di forniture separate di attrezzature veliche (articolo 1, paragrafo 1, punto 2), per l'obbligo del pagamento di un diritto di licenza computato in base al prezzo di vendita netto della tavola a vela completa (articolo 1, paragrafo 1, punto 3), per l'obbligo di apposizione dell'indicazione della licenza sullo scafo della tavola a vela (articolo 1, paragrafo 1, punto 4), per il divieto di fatto di produzione in territori non protetti dal brevetto (articolo 1, paragrafo 2) e per la stipulazione della clausola di non contestazione (articolo 1, paragrafo 3);

2. per i divieti d'esportazione imposti ai distributori esclusivi negli altri Stati membri e per i divieti imposti alle imprese commerciali in Germania di rifornire altri rivenditori:

   1. un'ammenda a carico dell'impresa Ostermann per un importo di 15 000 (quindicimila) ECU, ossia 34 138 DM;

   2. un'ammenda a carico dell'impresa Akutec per un importo di 10 000 (diecimila) ECU, ossia 22 759 DM;

   3. un'ammenda a carico dell'impresa Klepper per un importo di 10 000 (diecimila) ECU, ossia 22 759 DM;

   4. un'ammenda a carico dell'impresa Shark per un importo di 5 000 (cinquemila) ECU, ossia 11 379 DM;

   5. un'ammenda a carico dell'impresa WSC per un importo di 5 000 (cinquemila) ECU, ossia 11 379 DM.

   Gli importi sopra citati dovranno essere versati, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente decisione, sul conto n. 260/00/64910 della Commissione della Comunità europee presso la Bankhaus Sal. Oppenheimer, Colonia.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione:

1. Windsurfing International Inc.
   a) 1955 West 190th Street,
   Torrance, California 90509,
   USA
   b) all'attenzione di:
   Herrn Patentanwalt Axel Hansmann
   c/o Licht, Schmidt, Hansmann & Hermann
   Albert-Roßhaupter-Straße 65
   D-8000 München 70

2. Windglider Fred Ostermann GmbH
   Comotorstraße 12
   D-6636 Überherrn-Altforweiler

3. Shark Wassersportgeräte GmbH
   Auf den Höhen
   D-2830 Bassum

4. Akutec Angewandte Kunststofftechnik GmbH
   Stäblistraße 6
   D-8000 München 71

5. SAN Warenvertriebsgesellschaft mbH
   Rötelstraße 30
   D-7107 Neckarsulm

6. Klepper Beteiligungs GmbH & Co. Bootsbau KG
   Klepperstraße 18
   D-8200 Rosenheim

7. Marker Surf GmbH
   Hauptstraße 51—53
   D-8100 Garmisch-Partenkirchen

8. Windsurfing Central GmbH
   Hainburgstraße 47
   D-6054 Rodgau

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione